RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-182/89 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Il contesto giuridico*

a) La convenzione di Washington

1. La convenzione di Washington 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (in prosieguo: la « Cites »), (GU 1982, L 384, pag. 7), è volta a proteggere talune specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione. A tal fine essa disciplina il commercio internazionale di talune specie nonché di prodotti facilmente identificabili ottenuti a partire da queste specie. Le specie protette dalla convenzione sono elencate nelle appendici.

L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione in commercio o commerciabili. Il commercio di tali specie è autorizzato solo in condizioni eccezionali.

L'appendice II comprende le specie minacciate di estinzione se il commercio di dette specie non fosse sottoposto ad una rigorosa disciplina atta ad evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro soppravvivenza.

L'appendice III comprende tutte le specie che una parte contraente vuole sottoporre ad una disciplina volta ad impedirne o contenerne lo sfruttamento.

La convenzione prevede l'istituzione di un procedimento di concessione e di presentazione del permesso di esportazione, di riesportazione e di importazione delle specie protette dalla convenzione. La severità del procedimento da seguire muta a seconda della classificazione della specie nelle appendici.

Quanto all'appendice II, in cui sono elencati il *Felis wiedii* e il *Felis geoffroyi* (due specie di gatti selvatici), la disciplina è la seguente:

« L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta in questa appendice sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:

— un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

— un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che l'esemplare non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato.

Per ognuna delle parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima parte, dei permessi di esportazione per gli esemplari di specie iscritte all'appendice II, come pure le esportazioni reali di questi esemplari. Quando un'autorità scientifica determinerà

* Lingua processuale: il francese.

che l'esportazione di esemplari di una qualunque di queste specie deve essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe l'iscrizione della detta specie nell'appendice I, essa informerà l'autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli esemplari della detta specie.

L'importazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alla seguente condizione:

un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che l'esemplare è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della convenzione ».

Quanto alle autorità amministrativa e scientifica citate, la convenzione dispone che ognuna delle parti designerà una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi e certificati in nome della detta parte, nonché una o più autorità scientifiche.

2. La convenzione dispone parimenti l'istituzione di una segreteria e di una conferenza delle parti.

La segreteria della Cites convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni nonché riunioni straordinarie su domanda di almeno un terzo delle parti.

Nelle riunioni della conferenza, le parti contraenti esamineranno nell'insieme l'applicazione della convenzione. Potranno tra l'altro considerare emendamenti alle appendici, considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della convenzione.

La segreteria potrà, tra l'altro, realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della convenzione, studiare le informazione delle parti, preparare rapporti, formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica.

3. La convenzione obbliga le parti contraenti ad adottare le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della convenzione e per proibire il commercio di esemplari in violazione della convenzione. Inoltre ognuna delle parti dovrà tenere registri che dovranno contenere i nomi degli esportatori e degli importatori, nonché il numero e la natura dei permessi e certificati emessi. Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all'applicazione della convenzione.

Ai sensi dell'articolo XIV della convenzione le parti potranno adottare misure interne più strette rispetto alle condizioni di commer-

cio, cattura, raccolta, detenzione o trasporto delle specie elencate nelle appendici.

Infine le disposizioni della convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi accordo internazionale che crei un'unione o un accordo commerciale regionale.

Ad eccezione della Grecia e dell'Irlanda, tutti gli Stati membri della CEE sono parti della Cites. La Comunità in quanto tale, non può (ancora) accedere alla convenzione. Le parti contraenti debbono ancora adottare un emendamento alla convenzione che consenta alle organizzazioni regionali di integrazione economica di accedervi.

b) Il regolamento CEE n. 3626/82

4. A livello comunitario si è reso necessario garantire l'applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale che attuano le disposizioni della convenzione. Pertanto il Consiglio ha emanato il regolamento n. 3626/82.

Ai sensi dell'art. 5 di detto regolamento, l'introduzione nella Comunità delle specie protette dal regolamento è subordinata alla presentazione di una licenza o certificato di importazione.

Le specie protette dal regolamento sono le stesse elencate dalla Cites. Tuttavia per talune specie la Comunità ha deciso di porre in atto una protezione più severa rispetto a quella della convenzione. Per tale ragione, come si deduce dall'articolo 3, n. 2 del regolamento, l'importazione delle specie *Felis geoffroyi* e *Felis wiedii* è subordinata alla produzione della licenza di importazione che può essere concessa solo alle condizioni di cui all'art. 10, n. 1, lettera b).

Questo articolo recita:

« Le licenze d'importazione previste all'art. 3, paragrafo 2, sono concesse soltanto se:

— è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell'esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla conservazione della specie, né sull'area di distribuzione delle relative popolazioni(...) ».

Le domande di licenze d'importazione sono esaminate dall'autorità amministrativa da cui dipende il luogo di destinazione dell'esemplare. Gli Stati membri debbono comunicare alla Commissione l'elenco e gli indirizzi delle autorità amministrative e delle autorità scientifiche designate ai sensi della convenzione (v. sopra, punto 1) nonché, se del caso, delle altre autorità competenti di cui al regolamento.

Le licenze d'importazione rilasciate da un'autorità amministrativa di uno Stato membro hanno valore in tutta la Comunità. Inoltre ogni Stato membro ha l'obbligo di riconoscere le decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. L'art. 19 del regolamento dispone che venga istituito un comitato della convenzione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato esamina tutti i problemi concernenti l'applicazione del regolamento. Inoltre, secondo una specie di « procedura del comitato », di cui all'art. 21, nn. 2 e 3, il comitato determina il tipo dei documenti di cui al regolamento e fissa le condizioni uniformi per il rilascio degli stessi. Ai sensi dell'art. 21, la Commissione ha emanato il regolamento CEE 28 novembre 1983, n. 3418, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 344, pag. 1).

6. Infine all'art. 17 il regolamento dispone che gli Stati membri e la Commissione si scambino i dati necessari per l'applicazione del regolamento. Gli Stati membri debbono ad esempio trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre i registri e le relazioni previsti dalla convenzione (si veda sopra, punto 3) (art. 8 del regolamento), d'informare la Commissione delle misure più rigorose di quelle del regolamento, il che è consentito dall'art. 15, nonché di far giungere alla Commissione tutte le informazioni necessarie relative alle ricerche che riguardano la situazione delle specie minacciate di estinzione e i metodi di controllo del commercio (art. 18 del regolamento).

c) La prassi comunitaria

7. Le disposizioni del regolamento n. 3626/82 hanno portato ad un'ampia cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato della convenzione. Lo scopo principale della cooperazione è l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento e della convenzione in tutta la Comunità.

In particolare, quanto all'applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), la Commissione ha proposto al comitato una stretta cooperazione per l'esame delle domande di licenza d'importazione delle specie interessate.

La proposta contiene l'obbligo per gli Stati membri di far conoscere mediante telex agli altri Stati membri, direttamente o attraverso la Commissione, le domande di licenza d'importazione per le quantità di esemplari ritenute considerevoli in relazione alla specie. Lo Stato membro deve chiedere il parere dell'autorità scientifica prima di rilasciare la licenza. Può anche consultare le autorità scientifiche di altri Stati membri, di altre istituzioni scientifiche o la Commissione. Gli altri Stati membri mettono a disposizione dello Stato membro interessato l'informazione scientifica disponibile entro sei giorni. Se lo Stato membro rifiuta di concedere la licenza, ne informerà senza ritardo la Commissione indicandone i motivi. La Commissione trasmetterà questa informazione immediatamente agli altri Stati membri. Qualora uno Stato membro non si pronunci in proposito, ciò significa che anch'esso non concederà la licenza in casi analoghi. Se tuttavia uno Stato ritiene di assumere un comportamento considerevolmente diverso da quello di cui alla decisione notificata da un altro Stato membro, ne deve preventivamente informare la Commissione.

Per ragioni che non sono state rese esplicite, il comitato non si è dichiarato d'accordo su questa proposta. Tuttavia nessuno Stato membro si è opposto a che si lavori sulla base della procedura proposta. Infatti dopo la riunione del comitato in cui la proposta è stata discussa, gli Stati membri hanno in generale tenuto conto della procedura informale.

Inoltre, la Commissione ha precisato di considerare tutti i casi d'importazione previsti dall'art. 10, n. 1, lett. b), alla luce di questa procedura e di non esitare ad avviare le opportune procedure di infrazione in caso di concessione di licenze che non tengano conto della procedura proposta. A parere della Commissione siffatto comportamento potrebbe infatti avere conseguenze dirette sul funzionamento del mercato comune e creare squilibri di concorrenza.

2. *Gli antefatti della controversia*

a) Le importazioni dalla Bolivia

8. L'applicazione della convenzione di Washington in Bolivia è lungi dall'essere soddisfacente, in particolare per la mancanza di informazioni scientifiche, di personale e di strumenti, che rende impossibile ostacolare il contrabbando degli esemplari provenienti dal paese stesso o dai paesi limitrofi dove esistono divieti o restrizioni all'esportazione.

L'applicazione della convenzione in Bolivia veniva discussa alla conferenza delle parti contraenti della Cites tenutasi a Buenos Aires dal 22 aprile al 3 maggio 1985. Si accertava un grave commercio illegale in provenienza dalla Bolivia nonché l'esistenza di numerose false licenze di esportazione o di riesportazione. La delegazione boliviana dava atto che l'applicazione della convenzione pone problemi in Bolivia.

Il 30 aprile 1985, la conferenza adottava una risoluzione in cui si raccomandava a tutte le parti della convenzione, « nel caso in cui il governo boliviano non abbia dimostrato al comitato permanente, entro 90 giorni, di aver adottato le misure necessarie per un'adeguata applicazione della convenzione, di rifiutare di accogliere le spedizioni di esemplari Cites con documenti di accompagnamento boliviani o di esemplari dichiarati originari della Bolivia, fino a quando il governo boliviano abbia dimostrato, alla conferenza delle parti o al comitato permanente, di aver adottato tutte le misure che gli competono per applicare in modo adeguato la convenzione » (risoluzione della conferenza 5.2 del 30 aprile 1985).

Dopo l'adozione di questa risoluzione e dopo aver consultato gli Stati membri rappresentati alla conferenza, la Commissione inviava un telex alle autorità amministrative della Cites negli Stati membri. Con il telex si informavano i comitati amministrativi dell'adozione della risoluzione e del fatto che non poteva più essere rilasciata alcuna licenza d'importazione per gli esemplari esportati o riesportati provenienti dalla Bolivia.

Dopo la risoluzione della conferenza di Buenos Aires, la Bolivia forniva taluni documenti che, con lettera 1° agosto 1985, la segreteria della Cites trasmetteva alle parti contraenti. In detta lettera la segreteria

esprimeva il parere che le misure adottate dal governo boliviano erano insufficienti a far ritenere che la situazione in Bolivia fosse migliorata.

L'8 agosto 1985, il governo boliviano scriveva nuovamente alla segreteria della Cites comunicandole le nuove misure che avrebbe adottato.

Nella riunione di Losanna, dal 28 ottobre al 1° novembre 1985, il comitato permanente della Cites riteneva che, questa volta, le misure adottate dal governo boliviano fossero adeguate. Pertanto chiedeva alla segreteria di invitare le parti contraenti che avevano vietato l'importazione di esemplari provenienti dalla Bolivia a sospendere il divieto. Le conclusioni del comitato venivano notificate alle parti contraenti il 17 dicembre 1985.

b) Le importazioni di gatti selvatici dalla Bolivia nella Comunità

9. Con lettera 5 aprile 1985, le autorità belghe informavano la Commissione che a loro parere, la cattura allo stato libero di più di 14 000 *Felis geoffroyi* e di oltre 5 500 *Felis wiedii* al fine di procurarsene le pelli, poteva aver ripercussioni dannose sulla conservazione di dette specie o sull'estensione dell'habitat delle specie interessate, specialmente in Bolivia. Le domande di licenze d'importazione presentate alle autorità belghe venivano dunque respinte. La decisione veniva presa grazie ad informazioni fornite dalle autorità scientifiche di altri Stati membri. Inoltre la legge boliviana considera questa specie in via di estinzione.

Nella riunione dal 12 al 14 novembre 1985, il comitato della Cites della Comunità redigeva un progetto di conclusioni secondo cui gli Stati membri, dopo aver consultato l'autorità scientifica, potevano ritenere che i requisiti di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), e quelli per le importazioni di esemplari dell'appendice II della convenzione ricorressero per le importazioni provenienti dalla Bolivia parallelamente al sistema di quote e di altre misure di applicazione concordate tra il governo boliviano e la segreteria della Cites. Tuttavia, per quanto riguarda i *Felis geoffroyi* e i *Felis wiedii*, veniva rilevato che non si erano potute determinare quote e che pertanto la Bolivia e la segreteria della Cites non avrebbero rilasciato licenze di esportazione per le pelli di queste due specie sino a quando non fossero a disposizione dati scientifici e commerciali.

In seguito gli Stati membri non si accordavano sul progetto di conclusione. Tuttavia il contrasto non verteva sul principio ma unicamente sul livello delle quote di esportazione. Pertanto la Commissione riteneva che il divieto di importazione di pelli di gatti selvatici di cui trattasi dovesse essere mantenuto nella Comunità fino a che venisse adottata una decisione contraria. Questa decisione non è mai stata adottata.

c) Importazione di pelli di gatti selvatici in Francia

10. Il 6 febbraio 1986 le autorità francesi rilasciavano licenze d'importazione per circa 6 000 pelli di gatti selvatici provenienti dalla Bolivia. Le licenze d'importazione rinviano esplicitamente alle licenze d'esportazione ri-

lasciate dalle autorità boliviane il 5 agosto 1985.

La società francese Arsi SA, proprietaria delle pelli ed esportatrice in Germania chiedeva poi — ed otteneva — certificati di circolazione intracomunitaria per dette merci. Il 13 febbraio 1986 le autorità tedesche sequestravano, all'aeroporto di Monaco, le 6 000 pelli. L'opposizione a detto sequestro pende dinanzi ai giudici tedeschi.

Con lettera 16 luglio 1986 inviata al Bundesministerium für Umwelt le autorità francesi ammettevano che le licenze controverse erano state concesse durante il periodo di sospensione, da parte della Cites, di tutte le importazioni provenienti dalla Bolivia, di averle a torto rilasciate alla Arsi e trattarsi di un errore spiacevole di cui le autorità francesi si scusavano.

d) Procedimento amministrativo

11. Con lettera 30 luglio 1986 la Commissione comunicava al governo francese che, a suo parere, le autorità francesi non avevano applicato correttamente l'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3626/82 e che di conseguenza la Francia era venuta meno agli obblighi impostile da detto regolamento nonché dall'art. 5 del trattato CEE. La Commissione ricordava a questo proposito la risoluzione della conferenza della Cites di Buenos Aires, da cui emergeva che la Bolivia non era ancora in grado di applicare correttamente la convenzione e che di conseguenza i suoi documenti di esportazione non potevano far fede. Indi, invitava il governo francese a comunicarle le sue osservazioni ed a ritirare od annullare il provvedimento di licenza d'importazione.

Il governo francese rispondeva con lettera 3 dicembre 1986. In questa lettera il governo sosteneva che la risoluzione di Buenos Aires era soltanto una raccomandazione priva di valore giuridico. A parere del governo, compete a ciascuno Stato membro ottemperare all'art. 10, n. 1, lett. b). Ora nella fattispecie l'autorità scientifica francese era stata interpellata ed aveva ritenuto possibile la concessione delle licenze d'importazione. Inoltre il governo osservava che non esiste nessuna decisione comunitaria che vieti le importazioni dalla Bolivia. Infine ricordava che il diritto amministrativo francese non consente il ritiro di un atto individuale privo di irregolarità e generatore di diritto.

12. A parere della Commissione, le osservazioni non erano tali da farne venir meno le obiezioni. Di conseguenza emanava un parere motivato, notificato al governo francese il 4 novembre 1987. In detto parere, la Commissione osservava che non era tanto l'inosservanza della risoluzione della conferenza ad essere oggetto del procedimento quanto l'applicazione errata dell'art. 10, n. 1, lett. b). La risoluzione è soltanto un elemento — benché molto importante — su cui si fonda il parere della Commissione. Quanto alle verifiche presso l'autorità scientifica, la Commissione sosteneva che detta autorità non aveva ragionevolmente potuto formarsi un convincimento. Infatti emerge molto chiaramente dalla risoluzione che importazioni di esemplari provenienti dalla Bolivia, prive delle garanzie per la corretta applicazione della convenzione che la Bolivia avrebbe dovuto fornire, avrebbero un influsso nocivo sulla conservazione delle specie. La Commissione osservava parimenti

che i problemi posti dal diritto amministrativo francese erano irrilevanti. Inoltre non si trattava di un atto individuale privo di irregolarità. Pertanto la Commissione chiedeva al governo francese di ritirare o di annullare il provvedimento di concessione della licenza di importazione di cui trattasi.

Con lettera 25 maggio 1988 il governo francese replicava al parere motivato della Commissione. Il governo sosteneva in particolare che l'elemento determinante all'origine della trasgressione dell'art. 10, n. 1, lett. b), è la mancata applicazione della risoluzione di Buenos Aires. In quest'ottica, tuttavia, la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che la risoluzione ha lo scopo di mettere in evidenza le carenze amministrative boliviane ma non non ha invece alcun rapporto diretto con la degradazione biologica dell'habitat naturale né con la situazione delle specie feline. Poiché l'autorità scientifica designata in forza della convenzione — cioè la segreteria fauna-flora del museo nazionale di storia naturale — ha concluso che la licenza d'importazione poteva essere concessa, il governo riteneva che ricorressero i requisiti di cui all'art. 10, n. 1, lett. b).

Stando così le cose, la Commissione ha adito la Corte a norma dell'art. 169, secondo comma, del trattato.

3. *Procedimento*

13. Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1989.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

14. La Commissione, *ricorrente*, conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare che, avendo rilasciato nel febbraio 1986 permessi d'importazione per oltre 6 000 pelli di gatti selvatici delle specie *Felis geoffroyi* e *Felis wiedii*, provenienti dalla Bolivia, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio, 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;

2) condannare la Repubblica francese alle spese.

La Repubblica francese, *convenuta*, conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la Commissione alle spese.

III — Mezzi e argomenti delle parti

15. La *Commissione* censura in primo luogo il governo francese non per la trasgressione della risoluzione di Buenos Aires ma per l'errata applicazione dell'art. 10, n 1, lett. b), del regolamento n. 3626/82. Questo articolo pone condizioni chiare e precise per il rilascio della licenza d'importazione nella Comunità. È evidente che tali condizioni non sussistevano nel caso di importazioni provenienti dalla Bolivia le cui licenze di esportazione erano state rilasciate nell'agosto 1985. Infatti emerge dalla risoluzione di Buenos Aires che la situazione in Bolivia quanto all'applicazione della convenzione di Washington era tale che non era affatto chiaro che la cattura di esemplari allo stato selvaggio non avesse ripercussioni nocive sulla conservazione delle specie nell'area di distribuzione delle popolazioni interessate di una specie.

I gatti selvatici erano indicati dalla convenzione come « specie che, benché attualmente non necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero diventarlo se il commercio degli esemplari di queste specie non fosse sottoposto ad una rigorosa regolamentazione ». In Bolivia mancava proprio questa rigorosa regolamentazione.

Inoltre, la Commissione aveva più volte informato gli Stati membri, ad esempio con telex 30 aprile 1985, che i requisiti di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), non ricorrevano in caso d'importazioni dalla Bolivia. Tutti gli Stati membri avevano sempre convenuto su questo punto.

16. Il *governo francese* ribadisce che le censure della Commissione si fondano di fatto su atti non vincolanti, cioè sulla risoluzione di Buenos Aires e sul telex 30 aprile 1985. Inoltre ritiene che al momento del rilascio delle licenze d'importazione, nel febbraio 1986, la risoluzione in quanto tale non era più in vigore. Infatti il comitato permanente della Cites, nella riunione di Losanna dal 28 ottobre al 1° novembre 1985, aveva riconosciuto che i provvedimenti adottati dal governo boliviano erano stati di un certo rilievo. Pertanto chiedeva alla segreteria della Cites di invitare le parti contraenti a sospendere il divieto d'importazione di specie provenienti dalla Bolivia.

17. Il governo sostiene inoltre che la Commissione vuole scaricare il peso delle proprie responsabilità sugli Stati membri. Se la Commissione riteneva che la situazione in Bolivia esigesse un divieto d'importazione, avrebbe dovuto servirsi del procedimento di cui all'art. 21 del regolamento n. 3626/82, come nel caso d'importazione d'avorio grezzo, al momento vietata da un regolamento.

18. A parere del governo, la Commissione non ha distinto tra considerazioni di opportunità e criteri scientifici. Il governo ammette che il rilascio delle licenze di cui trattasi era forse meno opportuno, in quanto si discuteva ancora tra la segreteria della Cites e questo paese sulle condizioni che avrebbero potuto consentire le esportazioni di felini provenienti dalla Bolivia. Tuttavia la determinazione di quote di esportazione dipende da un accordo informale fra la segreteria e le parti contraenti. Non si tratta di procedura obbligatoria necessaria per l'importazione di esemplari da parte degli aderenti alla Cites. Il rilascio di licenze d'im-

portazione è pertanto unicamente subordinato alla concessione di un parere favorevole da parte dell'autorità scientifica incaricata di accertare se ricorrano i requisiti di cui all'art. 10, n. 1, lett. b).

19. Infine il governo francese aggiunge che la validità del procedimento seguito dalle autorità francesi non può essere posta in discussione dal fatto che nell'aprile 1985 le autorità belghe avevano ritenuto in pericolo i gatti selvatici di cui trattasi (v. sopra, punto 9) e che la Francia non si è servita del procedimento di concertazione (si veda sopra, punto 7) prima di rilasciare le licenze d'importazione.

Infatti la posizione delle autorità belghe era dovuta ad una situazione diversa ed il procedimento ufficioso di concertazione si trovava solo agli inizi e non aveva carattere vincolante al momento dei fatti addebitati.

20. Nella replica la Commissione sostiene che l'iter regolamentare ai sensi dell'art. 21 non è l'unico modo possibile per vietare l'importazione. Nelle riunioni di coordinamento delle posizioni delle autorità degli Stati membri e della Commissione, vale a dire, il più delle volte, nell'ambito comunitario della Cites sussiste una prassi costante nell'applicazione del regolamento n. 3626/82, volta a determinare gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'art. 10 del regolamento. Dopo tali riunioni i servizi della Commissione inviano telex alle autorità competenti degli Stati membri stabilendo la posizione da adottare in caso di applicazione dell'art. 10. Nel caso di specie siffatto telex venne inviato il 30 aprile 1985.

21. Inoltre la Commissione osserva che le licenze di esportazione boliviane sono state rilasciate il 5 agosto 1985, quando erano ancora pienamente operanti le riserve sull'applicazione della convenzione da parte della Bolivia. D'altronde nel febbraio 1986 la situazione non era ancora mutata per quanto riguarda i gatti selvatici, come emerge dal progetto di conclusione del comitato della Cites dopo la riunione dal 12 al 14 novembre 1985 (v. sopra, punto 9). Si tratta quindi, a parere della Commissione, di errore delle autorità scientifiche francesi che, in quelle circostanze, hanno emesso parere favorevole. Le autorità francesi lo hanno riconosciuto nella lettera 16 luglio 1986 (v. sopra, punto 10).

22. Infine la Commissione precisa che non sono state mosse censure alla Francia per non aver tenuto conto della posizione delle autorità belghe e per non essersi servita del procedimento di concertazione ufficiosa.

P. J. G. Kapteyn
giudice relatore